

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 39

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARZOTTO CAOTORTA, FIORET, MAROCCO, DAL MASO,  
ORSINI GIANFRANCO, PICCINELLI, RUSSO FERDINANDO,  
TEDESCHI**

*Presentata il 6 luglio 1976*

Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito con modificazioni nella legge 14 agosto 1974, n. 355, recante modificazioni alle leggi 24 maggio 1970, n. 336, e 9 ottobre 1971, n. 824, concernenti norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati

ONOREVOLI COLLEGHI! — La dichiarazione di « irrevocabilità » della domanda avanzata per ottenere i benefici di cui all'articolo 3, secondo comma della legge n. 336 del 1970, nella nuova disciplina prevista dal decreto-legge n. 261 del 1974 trasformato con modifiche ed aggiunte, nella legge n. 355 del 1974, ha prodotto una serie di gravi situazioni che tenteremo di delineare qui di seguito.

Esse derivano, sostanzialmente, dall'essere le domande in questione divenute irrevocabili, con la data del 19 ottobre 1974 quando i singoli che le avevano presentate non erano assolutamente in grado di conoscere a quale data sarebbe avvenuto il loro collocamento a riposo, data che, infatti è divenuta loro nota soltanto quattro mesi dopo e cioè quando, entro il 16 febbraio

1975, sono stati pubblicati i contingenti formati dalle graduatorie nei modi previsti dalla legge.

Appare evidente che tale mancata conoscenza, all'atto della domanda, della data di collocamento a riposo ex articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, nella nuova disciplina — collocamento che a seconda della posizione in graduatoria dei richiedenti — può verificarsi anche dopo più di 5 anni dalla data della domanda stessa, ha creato una serie di situazioni di grave disagio tra i richiedenti, sia perché alla data del contingente di assegnazione possono essere radicalmente mutate le condizioni in base alle quali la domanda è stata avanzata, sia perché, in molti casi, alla data di collocamento a riposo secondo il contingente non vengono realizzate le condizioni di pensionamento, nemmeno con le aggiunte

di 7 o 10 anni di anzianità che l'articolo 3 della legge n. 336 del 1970 concede.

Per questi motivi riteniamo sia indispensabile estendere a tutti gli aventi diritto che hanno richiesto l'applicazione dell'articolo 3, primo comma, della legge n. 336 del 1970 secondo le norme della legge n. 355 del 1974 la facoltà di revoca della domanda a suo tempo presentata nei modi e tempi già previsti per le forze di pubblica sicurezza, per gli appartenenti all'arma dei carabinieri, al corpo degli agenti di custodia

ed al corpo forestale dello Stato, dal decreto-legge 27 dicembre 1975, n. 687.

Aggiungasi la considerazione che il ritiro di molte dimissioni permetterà un risparmio non indifferente sia per l'erario sia per i fondi di previdenza interessati che non dispongono dei fondi necessari per le liquidazioni. Questa proposta di legge già presentata il 29 gennaio 1976 nella VI legislatura viene ora ripresentata per realizzare questi obiettivi e ne raccomandiamo pertanto l'urgente approvazione.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

In deroga al disposto del primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1975, n. 355, tutti gli aventi diritto all'applicazione della legge n. 336 del 1970 e successive modificazioni, possono, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, revocare la domanda di collocamento a riposo presentata, ai sensi della legge n. 336 del 1970, articolo 3, nella nuova disciplina prevista per l'articolo 3 medesimo.

Salvi gli effetti di cui al precedente comma, rimangono immutati i contingenti dei collocamenti a riposo già stabiliti ai sensi dell'articolo 1, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 355.